



Camera di Commercio
Viterbo

SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO

UFFICIO METRICO

NOTA INFORMATIVA SULLE NOVITA' INTRODOTTE DAL

D.M. 21 MARZO 2017 N. 93

“Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.”

AGOSTO 2018

Dal 18 settembre 2017 è in vigore il D.M. n. 93 del 21/04/2017, avente ad oggetto il “*Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea*”.

Il Decreto stabilisce regole nuove che riguardano i **controlli sugli strumenti soggetti a normativa nazionale ed europea che vengono utilizzati per funzioni di misura legale** (metrologia legale). Questi strumenti sono quelli comunemente utilizzati nelle transazioni commerciali, nel controllo dei preconfezionati, nella vendita diretta al pubblico ecc..

Il decreto abroga tutte le norme riguardanti le verifiche periodiche precedentemente in vigore.

Si evidenziano di seguito le **novità più rilevanti**:

La **prima novità** riguarda **l'etichetta verde** che riporta la scadenza di validità dell'uso dello strumento. La sua presenza attesta fino alla data indicata (mese e anno) il corretto funzionamento dello strumento secondo le norme di metrologia legale.



MESE	Ufficio Metrico	MESE
1	Scadenza Verifica Periodica	7
2		8
3	ANNO	9
4		10
5		11
6	2018	12

Es. di etichetta verde apposta dalla CCIAA di Viterbo

Secondo la previgente disciplina, ogni strumento legale entro 60 giorni dalla messa in servizio doveva essere dotato di contrassegno di prima verifica periodica. Questo requisito non è più richiesto, pertanto gli strumenti legali al momento dell'immissione in servizio dovranno avere i sigilli legali e la dichiarazione di conformità ma non il contrassegno verde di scadenza della prima verifica periodica. La verifica periodica e l'apposizione del c.d. bollino verde sono comunque richieste ma vengono regolate diversamente.

La **periodicità** decorre dalla data di messa in servizio, cioè dal momento in cui l'utente comincia ad utilizzare lo strumento, ed è diversa a seconda del tipo di strumento.

Il mancato rispetto dei termini previsti comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa** nei confronti dell'utente metrico titolare dello strumento.

La **Tabella** che segue, estrapolata dal D.M. 93/2017, riporta, in relazione a ciascuna tipologia di strumento, la periodicità con la quale deve essere accertato il corretto funzionamento da parte dei soggetti abilitati su richiesta dell'utente metrico titolare dello stesso.

TABELLA PERIODICITA' VERIFICHE PERIODICHE

Tipo di strumento	Periodicità della verifica
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Es. <i>BILANCE</i>)	3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico	Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (Es. <i>EROGATORI DI CARBURANTE</i>)	2 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
Misure di capacità	4 anni
Pesi	4 anni
Contatori dell'acqua	Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m ³ /h compresi: 10 anni Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m ³ /h: 13 anni
Contatori del gas	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni
Dispositivi di conversione del volume	Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni
Contatori di energia elettrica attiva	Elettromeccanici: 18 anni Statici a bassa tensione (BT - fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B o C): 15 anni Statici a media e alta tensione (MT - AT > 1000V): 10 anni
Contatori di calore	Con portata Qp fino a 3 m ³ /h con sensore di flusso meccanico: 6 anni Con portata Qp fino a 3 m ³ /h con sensore di flusso statico: 9 anni Con portata Qp superiore a 3 m ³ /h con sensore di flusso meccanico: 5 anni Con portata Qp superiore a 3 m ³ /h con sensore di flusso statico: 8 anni
Indicatori di livello	2 anni
Tassametri	2 anni
Strumenti di misura della dimensione	3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati	3 anni

Nel caso in cui l'esito del controllo sia negativo, viene apposta sullo strumento una **etichetta rossa**, che sta ad indicare la non conformità metrologica. Nell'**etichetta rossa** è indicata la data in cui la stessa viene apposta sullo strumento; pertanto, a decorrere da tale data, lo stesso non può essere utilizzato come strumento di metrologia legale.



Es. di etichetta rossa apposta dalla CCIAA di Viterbo

La **seconda novità** riguarda i **soggetti che sono abilitati a svolgere la verifica periodica**.

Il DM ha infatti introdotto un "*periodo transitorio*" che avrà termine il 18 marzo 2019. Fino a tale data gli Uffici Metrici delle Camere di Commercio, unitamente ai Laboratori già abilitati dalle stesse Camere, continueranno ad eseguire le verifiche periodiche come già nel pregresso regime regolamentare; successivamente, gli **Uffici Metrici** potranno svolgere solo **attività di vigilanza e sanzionatoria** sui soggetti abilitati a tale funzione, e cioè gli **Organismi o Laboratori accreditati da ACCREDIA** ed **abilitati da Unioncamere**.



Interno di un Laboratorio di Metrologia Legale



Es. di pesiera utilizzata per la verifica delle bilance - di lato, bilancino manuale a piatti con sospensione superiore

La **terza novità** riguarda i documenti a corredo degli strumenti. Tutti gli strumenti legali devono avere obbligatoriamente un libretto metrologico, che, nel caso non sia già provveduto il fabbricante, dovrà essere fornito senza alcun onere da chi esegue la verifica periodica per la prima volta. Il libretto dovrà essere aggiornato ogniqualvolta venga eseguita una attività di verifica periodica o di riparazione che comporti la rottura dei sigilli legali.



LIBRETTO METROLOGICO (Art. 4 comma 12° DM 93/2017)

Strumento conforme alla normativa europea
 Strumento munito di bolli di verifica prima nazionale

IDENTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO

Tipo strumento: _____
Marca: _____
Modello: _____ N. di serie: _____
Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio: _____
Portata minima e portata massima: _____
Codice identificativo del punto di prelievo (POD) (se pertinente) _____
Codice identificativo del punto di riconsegna (PDR) (se pertinente) _____
Ulteriori caratteristiche dello strumento (Tensione dell'impianto elettrico nel quale il contatore è installato, Q3 o Qn = portata permanente dei contatori dell'acqua, Qp = portata del liquido di trasmissione di calore, ecc.) _____
Strumento temporaneo: SI NO
Identificazione eventuale strumento associato: _____

ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ

Anno di fabbricazione: _____ Decreto di ammissione a verifica: _____
(per gli strumenti muniti di bolli di verifica prima nazionale)
Anno della Marcatura CEE o della Marcatura CE e della Marcatura supplementare M: _____
Organismo notificato N.: _____
Numero Attestazione/Certificazione di esame CE/UE del tipo o di progetto: _____
Modulo/i di accertamento della conformità: _____
(per gli strumenti conformi alla normativa europea)
Data messa in servizio: _____
Periodicità della verifica (espressa in anni): _____
Riferimenti dei sigilli elettronici: _____
Libretto originale: SI NO Data rilascio: _____ Libretto n.° _____

Libretto Metrologico previsto dal D.M. 93/2017 e rilasciato dalla CCIAA di Viterbo – pagina di copertina

La **quarta novità** riguarda infine gli utilizzatori degli strumenti, che con la nuova disciplina hanno l'**obbligo di comunicare** sia la **data di inizio** dell'utilizzo dello strumento che quella di **fine utilizzo** e l'eventuale **trasferimento** dello stesso. Gli utilizzatori inoltre devono richiedere la verifica periodica almeno 5 giorni prima della scadenza, ovvero entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. La verifica dovrà essere effettuata dagli Organismi o Laboratori accreditati ed abilitati entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.



Grazie a tutti per l'attenzione prestata.